



Il quadro RX della dichiarazione dei redditi

Il quadro RX della dichiarazione dei redditi espone i crediti relativi alla liquidazione delle imposte in essa avvenuta, il loro ammontare e le modalità di utilizzo che il contribuente intende attuare.

La scelta di come utilizzare i crediti d'imposta e le eccedenze di versamento a saldo non viene, infatti, effettuata nel quadro in cui viene determinato il singolo tributo, bensì tramite l'indicazione delle stesse nel quadro RX riportato in tutti i modelli dichiarativi (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali).

Nel presente contributo si forniscono le indicazioni relative alla compilazione del quadro stesso nonché l'analisi delle modalità compilative nell'ipotesi di trasferimento delle ritenute degli associati/soci all'associazione/società di persone.

Il quadro RX: contenuto e modalità di compilazione

Il quadro riporta l'esposizione dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo con riferimento, distintamente, ma in modo identico, a tutte le tipologie dei soggetti passivi d'imposta. Esso prevede l'indicazione analitica dei singoli tributi specificamente riferibili ai contribuenti che hanno compilato la relativa dichiarazione (Ires ovvero Irpef, Iva, Irap, eccedenze di imposte sostitutive) con la specifica, per ognuno dei crediti stessi, della modalità di utilizzo in compensazione ovvero a rimborso. Precisazioni:

1. ► Il limite massimo di crediti d'imposta rimborsabile ovvero compensabile orizzontalmente ai sensi dell'art.34 della L.388/00 è pari ad €516.456,90 per ciascun esercizio/anno d'imposta.
2. ► Non sono rimborsabili ovvero utilizzabili in compensazione, i crediti relativi all'Irpef, alle addizionali regionali e comunali di importo pari ovvero inferiori ad €12,00 (art.1, co.137, L. n.266/05 e ss. modificazioni).
3. ► Non sono rimborsabili i crediti Iva, le imposte sostitutive ed altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari ovvero inferiore ad €11,00.

Il quadro RX è ripartito in tre sezioni:

SEZIONE I CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE					
SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
RX1 IRES	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	

Nella presente sezione devono essere indicati gli eventuali crediti d'imposta risultanti/originatesi dalla presente dichiarazione, le eventuali eccedenze di versamento a saldo, il relativo utilizzo.

In particolare:

colonna 1	“Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione”: deve essere indicato l'importo a credito risultante dalla dichiarazione relativa all'esercizio/anno d'imposta corrente.
colonna 2	“Eccedenza di versamento a saldo”: deve essere indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l'eventuale eccedenza di versamento rispetto alla somma dovuta a saldo per la dichiarazione relativa all'esercizio/anno d'imposta corrente.

Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le successive colonne 3 e/o 4.

colonna 3	“Credito di cui si chiede il rimborso”: deve essere indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
------------------	---

Con riferimento al rimborso del credito Iva, si segnala che, in alternativa all'ipotesi della compensazione ovvero del riporto, il soggetto passivo può chiedere il rimborso, totale ovvero parziale, del suddetto credito maturato nel corso dell'anno (*rimborso annuale*) ovvero nel corso del trimestre (*rimborso infrannuale*).

Il rimborso del credito Iva deve essere richiesto secondo precise disposizioni normative, il cui mancato rispetto comporta il diniego della richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame (rimborso annuale del credito Iva), la procedura da seguire è quella indicata ai sensi dell'art.30, DPR n.633/72, secondo cui il rimborso Iva annuale può essere richiesto nelle seguenti ipotesi:

- ➔ soggetti che hanno cessato l'attività (art.30, co.2, DPR n.633/72)²;
- ➔ soggetti in attività, al verificarsi di determinate condizioni (art.30, co.3, DPR n.633/72)³.

Con riferimento al rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad €11,00.

A riguardo si segnala che l'Amministrazione Finanziaria, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso dei crediti ivi esposti, ha predisposto un modello per la comunicazione delle coordinate di conto corrente bancario o postale su cui il contribuente può chiedere che vengano accreditati i rimborsi fiscali spettantigli.

Il presente modello deve essere consegnato all'ufficio dell'Amministrazione Finanziaria territorialmente competente ovvero trasmesso telematicamente.

colonna 4	“Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione” deve essere indicato il credito da utilizzare in compensazione (nell'importo massimo di €516.456,90 per anno solare) con F24, sia orizzontale che verticale, D.Lgs. n.241/97.
------------------	--

A riguardo si segnala che qualora il contribuente non abbia utilizzato il credito in compensazione in F24 e non faccia valere il credito nella dichiarazione successiva ovvero se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, il

² Al sensi dell'art.30, co.2, DPR n.633/72, qualora il soggetto passivo cessi l'attività nel corso dell'anno e presenti, in sede di dichiarazione annuale, un credito Iva di importo superiore ad €10,33 può chiederne il rimborso. La cessazione dell'attività viene individuata come segue: per le società di capitali, alla fine delle operazioni di liquidazione e con la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Il rimborso viene effettuato al liquidatore purché il credito d'imposta sia indicato nel bilancio finale di liquidazione depositato in Cciaa (R.M. n.140/E/04); per le società di persone, alla data di effettiva cessazione dell'attività a prescindere dalla data in cui viene chiesta la cancellazione della partita Iva (Cass., sent. n.4234/04) ovvero dalla Cciaa (R.M. n.105/09).

³ Si segnala che, a decorrere dal 01/02/11, per effetto delle modifiche apportate all'art.38-bis, DPR n.633/72, dall'art.10, co.1, lett. a), n.3.1. D.L. n.78/09, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR contenuto nella dichiarazione stessa: è possibile richiedere il rimborso dell'eccedenza del credito Iva annuale esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero sia telematicamente, non essendo più possibile la richiesta di rimborso cartacea attraverso il soppresso modello VR indirizzato all'agente della riscossione.

contribuente stesso può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza all'Amministrazione Finanziaria territorialmente competente ovvero nella prima dichiarazione successivamente presentata.

A riguardo si segnala, con particolare riferimento alle compensazioni Iva, che l'art.10, D.L. n.78/09 ha stabilito che:

- ➔ l'utilizzo del credito Iva annuale in misura superiore ad €5.000 può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Tale termine è stato introdotto a far data dal 01/04/12 ai sensi dell'art.8, commi 18 e 19, D.L. n.16/12, ed ha sostituito il precedente importo di €10.000;
- ➔ l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore ad €15.000 è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione (art.10, co.7, D.L. n.78/09).

Per chiarezza e completezza espositiva il credito derivante dal versamento di un'imposta non dovuta può essere utilizzato in compensazione e/o in detrazione dal giorno successivo a quello in cui l'erroneo versamento è stato effettuato.

SEZIONE II

CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO/ANNO D'IMPOSTA PRECEDENTE

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX33	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00

Nella presente sezione vengono indicati i crediti e le eccedenze relativi all'esercizio/anno d'imposta precedente, che non possono né devono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza previsto nella Sezione I.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi.

- ▶ Il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello Unico e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo: si pensi, ad esempio, ad un contribuente che, avendo cessato l'attività di impresa entro il 31 dicembre 2010, ha presentato la dichiarazione con un credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello Unico 2011, in compensazione di altri tributi a debito;
- ▶ La dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
- ▶ Presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello Unico 2011 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nel quadro RX Sezione I.

Con riferimento alla sezione in esame si precisano di seguito le modalità di compilazione.

colonna 1	"Codice tributo": occorre indicare il codice tributo del credito che si intende riportare dall'anno precedente.
colonna 2	"Eccedenza o credito precedente": occorre indicare l'ammontare: del credito di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello Unico 2011; delle eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione Unico 2011 ovvero riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nel quadro RX Sezione I.

colonna 3	<i>“Importo compensato nel mod. F24”</i> : occorre indicare l'ammontare del credito ovvero dell'eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione con il mod.F24, ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97, entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
------------------	---

Per ciascun rigo la differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

colonna 4	<i>“Importo di cui si chiede il rimborso”</i> : occorre indicare l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.
colonna 5	<i>“Importo residuo da compensare”</i> : occorre indicare l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il mod.F24, ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97, fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione.

SEZIONE III SALDO ANNUALE IVA (RIGO RX30)

SEZIONE III Saldo annuale IVA	RX37 Versamento annuale dell'IVA	,00
---	----------------------------------	-----

Nella presente sezione deve essere indicato (salvo l'ammontare sia pari od inferiore ad €10,33) l'importo dell'Iva da versare quale saldo annuale della dichiarazione Iva indicato nel rigo VL38.

-  Si segnala che, qualora si verificano trasformazioni sostanziali soggettive (si pensi, ad esempio, ad operazioni straordinarie), che comportano la compilazione di più Sezioni 3 del quadro VL (ovverosia la compilazione di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante all'operazione straordinaria), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra:
- ➔ la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e
 - ➔ la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.


La compilazione del quadro RX nell'ipotesi di trasferimento delle ritenute degli associati/soci all'associazione/società di persone

La [C.M. n.56/E del 23/12/09](#), recependo le richieste da tempo formulate dal Cndcec, ha fornito una nuova lettura del combinato disposto dell'art.22 del Tuir e dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97 in merito alla compensabilità delle ritenute Irpef subite dalle associazioni professionali e dalle società di persone.

La [C.M. n.12/E/10](#) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime in esame. L'art.25, co.1 del DPR n.600/73 stabilisce che i sostituti di imposta che corrispondono compensi a soggetti residenti a titolo di partecipazione agli utili ovvero per prestazioni di lavoro autonomo devono operare una ritenuta d'acconto all'atto del loro pagamento. La disciplina generale vigente in materia di imposte sui redditi, per i soggetti individuati dall'art.5 del Tuir, prevede, corrispondentemente, che le suddette ritenute alla fonte subite dal soggetto societario ovvero dall'associazione professionale vengano attribuite *pro-quota* (ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili) ai soci ovvero agli associati che le porteranno in diminuzione dell'imposta personale dagli stessi dovuta. Ai sensi dell'art.22 del Tuir viene, infatti, precisato che le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni ed imprese devono essere scomutate dall'imposta dei singoli soci, associati o partecipanti in proporzione alla loro quota di partecipazione nei citati soggetti giuridici.

La novità introdotta dalla C.M. n.56/E/09 fornisce una lettura “[...] *evolutiva e sistematica* [...]” del combinato disposto dei suddetti articoli 22 del Tuir e 17 del D.Lgs. n.241/97 prevedendo che i soci ovvero gli associati possano acconsentire, secondo modalità precise, “[...] *a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24* [...]”.

La disciplina in esame comporta il soddisfacimento di requisiti soggettivi ed oggettivi precisi e si realizza con modalità espressamente previste dalla normativa.



Nella sostanza la disciplina contenuta nella C.M. n.56/E/09 prevede un duplice passaggio di ritenute:

- ➔ in sede di attribuzione del reddito dell'associazione ai singoli associati



- ➔ in sede di determinazione del debito in capo al singolo associato



Con riferimento all'orizzonte temporale l'assenso può riferirsi alle ritenute maturate con riferimento ad uno specifico e singolo periodo d'imposta (con necessità di rinnovo annuale) ovvero riguardare le ritenute alla fonte "eccedenti" senza limiti di tempo (fino ad eventuale revoca espressa). *Aliter dicta*, la volontà del socio ovvero dell'associato di restituire le ritenute eccedenti alla società ovvero all'associazione può riguardare:

- ➔ un singolo anno di imposta;
- ➔ un orizzonte temporale illimitato⁴.

Il credito d'imposta deve risultare dalla dichiarazione annuale della società/associazione (modello Unico SP).

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che le ritenute che l'associato/socio decide di ritrasferire in capo all'associazione/società di persone devono essere esposte in dichiarazione unicamente nel modello Unico SP 2012, quadro RK "Dati relativi ai singoli soci e associati e ritenute riattribuite", righe da RK1 a RK13, campo 12.

Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE								SESSO (M/F)	
	1	2									3	
RK1	COMUNE DI NASCITA				PROV. (Sigla)	DATA DI NASCITA	OCC.PREV.	QUOTA PART.	MESI	QUAL.	CREDITO	RTENUTE RIATRIBUITE
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		,00	

Nel campo 12 in esame, va indicato l'importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante; la somma degli importi indicati nel presente campo va riportata nel quadro RX, Sezione IV "Credito Irpef da ritenute subite", riga RX20, colonna 3.

⁴ La C.M. parla di rinnovo dell'atto ovvero di tutte le ritenute residue senza limiti di tempo fino a revoca espressa.

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione in capo all'associato/socio (e, pertanto, risultante dal modello Unico 2012 PF):

Imposta netta	RIGO RN26	7.000
Ritenute subite come lavoratore dipendente	RIGO RC10	7.500
Ritenute subite come associato di un'associazione professionale	RIGO RH1, campo 9	1.500
Totale ritenute subite	RIGO RN32	9.000
Differenza a credito	RIGO RN33	2.000
Acconti	RIGO RN37	1.000
Imposta a credito	RIGO RN42	3.000
Credito da utilizzare in compensazione	RIGO RX1, colonna 4	3.000

Nella situazione *ut supra* descritta l'importo che l'associato può liberamente decidere di riattribuire all'associazione mediante la procedura prevista nella C.M. n.56/E/09 è pari ad €1.500, ovvero all'intero ammontare delle ritenute subite dall'associazione stessa. In questa situazione i soggetti interessati (associato ed associazione) dovranno unicamente compilare la dichiarazione Unico SP 2012 quadro RK, rigo RK1 colonna 12 indicandovi l'importo citato di €1.500.

Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE								SESSO (M/F)
	1	2									3
RK1	COMUNE DI NASCITA		PROV. (Sigla)	DATA DI NASCITA	OCC. PREV.	QUOTA PART.	MESI	QUAL.	CREDITO	RTENUTE RIATRIBUITE	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
										,00	

Occorre indicare euro 1.500 nel modello Unico SP2012 quadro RK1, colonna 12 e quadro RX, rigoRX20 colonna 3

 L'importo di rigo RH1, campo 9, costituisce il valore massimo dell'eccedenza attribuibile alla società nell'ipotesi in cui l'imposta netta sia pari a zero ovvero sia interamente assorbita da altri importi a credito.

Si ribadisce che la C.M. n.56/E/09 precisa che l'assenso dei soci o associati deve precedere l'utilizzo in compensazione da parte della associazione o società. L'Agenzia ha affermato, infatti, che i soci o associati possono trasferire, senza alcuna limitazione, le ritenute che residuano dopo aver lo scomputo dal loro debito Irpef. Conseguentemente, dopo aver operato lo scomputo prioritario delle ritenute con il proprio debito Irpef (vincolo imposto dall'art.22, co.1 del Tuir) possono girare l'intero importo di ritenute eccedenti alla società o associazione o anche parte delle ritenute che eccedono.